

# GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

## **Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI**

(2023/C 65/02)

*(Il testo integrale del presente parere è disponibile in inglese, francese e tedesco sul sito web del GEPD <https://edps.europa.eu>.)*

Il 7 dicembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI <sup>(1)</sup>.

Tale proposta mira a conseguire un'armonizzazione minima delle legislazioni nazionali sulle strutture con azioni a voto plurimo delle società quotate nei mercati di crescita per le piccole e medie imprese («PMI»), lasciando nel contempo agli Stati membri sufficiente flessibilità nell'attuazione. Inoltre, la proposta rientra nel contesto del pacchetto della normativa sulle quotazioni, che consiste in una serie di misure volte a rendere i mercati dei capitali pubblici più attraenti per le imprese dell'UE e a facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese al capitale.

Per quanto concerne la pubblicazione dei dati personali di cui all'articolo 6 della proposta, il Garante europeo della protezione dei dati («GEPD <sup>(2)</sup>») ricorda che qualsiasi obbligo di pubblicazione di dati personali, oltre a essere previsto dalla legge, deve soddisfare anche gli altri requisiti derivanti dalla Carta e dal regolamento generale sulla protezione dei dati, in particolare deve perseguire un obiettivo di interesse pubblico ed essere proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

Il GEPD si chiede se la pubblicazione dell'identità dei titolari di azioni a voto plurimo o delle persone autorizzate a esercitare i diritti di voto per loro conto o dei possessori di titoli che conferiscono diritti speciali di controllo sia di fatto strettamente necessaria per rafforzare la fiducia degli investitori e per facilitare un processo decisionale consapevole in materia di investimenti. In ogni caso il GEPD ritiene che l'obiettivo o gli obiettivi di interesse pubblico che giustificerebbero l'accessibilità da parte del pubblico a tali dati dovrebbero essere definiti in maniera chiara nel dispositivo della proposta. Inoltre il GEPD raccomanda di considerare la possibilità di prevedere un meccanismo che consenta l'accesso alle parti in grado di dimostrare un legittimo interesse legato agli obiettivi della proposta, quale salvaguardia destinata ad assicurare che l'accesso a tali dati sia limitato a finalità connesse agli investimenti.

## 1. INTRODUZIONE

1. Il 7 dicembre 2022 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle strutture con azioni a voto plurimo nelle società che chiedono l'ammissione alla negoziazione delle loro azioni in un mercato di crescita per le PMI («la proposta»).
2. L'obiettivo di tale proposta è conseguire un'armonizzazione minima delle legislazioni nazionali sulle strutture con azioni a voto plurimo delle società quotate nei mercati di crescita per le PMI, lasciando nel contempo agli Stati membri sufficiente flessibilità nell'attuazione.

<sup>(1)</sup> COM/2022/761 final.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

3. La proposta rientra nel contesto del pacchetto della normativa sulle quotazioni, che consiste in una serie di misure volte a rendere i mercati dei capitali pubblici più attraenti per le imprese dell'UE e a facilitare l'accesso delle PMI al capitale <sup>(3)</sup>. Il pacchetto della normativa sulle quotazioni intende: i) ridurre l'onere normativo laddove sia considerato eccessivo (ossia quando la regolamentazione potrebbe contribuire alla protezione degli investitori/all'integrità del mercato in modo più efficiente sotto il profilo dei costi per i portatori di interessi) e ii) aumentare la flessibilità concessa dal diritto societario ai fondatori/azionisti di controllo delle società nella scelta delle modalità di distribuzione dei diritti di voto dopo l'ammissione alla negoziazione di azioni <sup>(4)</sup>.
4. Il presente parere del GEPD è emesso in risposta a una consultazione della Commissione europea del 14 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati (EUDPR) <sup>(5)</sup>. Il GEPD accoglie con favore il riferimento a tale consultazione nel considerando 17 della proposta.

#### 4. CONCLUSIONI

16. Alla luce di quanto sopra, il GEPD formula le seguenti raccomandazioni:
- (1) aggiungere un considerando che confermi l'applicabilità del regolamento generale sulla protezione dei dati al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della proposta;
  - (2) sopprimere il riferimento alla «proprietà finale» di cui al considerando 13 della proposta, in quanto ciò non rispecchia la finalità e il contenuto delle informazioni da fornire;
  - (3) indicare chiaramente, nel dispositivo della proposta, l'obiettivo o gli obiettivi di interesse pubblico perseguiti che giustificerebbero la pubblicazione dei dati personali e l'accessibilità da parte del pubblico agli stessi;
  - (4) considerare la possibilità di prevedere un meccanismo che consenta l'accesso alle parti in grado di dimostrare un legittimo interesse legato agli obiettivi della proposta, quale salvaguardia destinata ad assicurare che l'accesso a tali dati sia limitato a finalità connesse agli investimenti.

Bruxelles, 6 febbraio 2023

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI

---

<sup>(3)</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip\\_22\\_7348](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7348)

<sup>(4)</sup> COM(2022) 761 final, pag. 1.

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).